

**Contributi** - Contributi ex CUAF e maternità - Personale addetto a società municipalizzate e confluito nella previdenza INPDAP - Riduzione ex art. 41 L. 488/1999 - Non spetta

**Tribunale di Brescia - 25.03.2009 n. 301 - Dott. Alessio - A.S.M. E. e A. srl (Avv. La Gioia) – INPS-SCCI (Avv. Nivola) - ESATRI-Esazione Tributi**

*La riduzione ex art. 41 L. 488/1999 dell'aliquota contributiva dei versamenti dovuti per le prestazioni temporanee dei lavoratori dipendenti (ex Cassa Unica Assegni Familiari e maternità) che, per il principio dell'invarianza del carico contributivo, mirava a compensare l'aumento delle aliquote della contribuzione destinata al finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, non spetta a quelle società il cui personale non sia confluito in tale fondo, ma abbia optato per l'iscrizione nel regime pensionistico dei dipendenti pubblici (INPDAP).*

#### **FATTO**

Col ricorso in esame ASM E. e A. s.r.l. (ASMEA) chiede l'annullamento dell'iscrizione a ruolo del credito di €. 114.947,92 con la cartella esattoriale n. 022 2007 001241351 000, vantato dall'INPS a titolo di contributi previdenziali per cuaf (Cassa Unica Assegni Familiari) e per maternità, relativo ai propri dipendenti del settore elettrico che hanno optato per l'iscrizione ad INPDAP.

#### **DIRITTO**

Il ricorso va respinto.

Costituisce dato non controverso che nel 2002 parte del settore elettrico di ASM con i relativi dipendenti transitava nell'attuale ASMEA. Nella gran parte degli addetti, esercitando una facoltà loro concessa dall'art. 5 della legge 8 agosto 1991 n. 274, rimanevano iscritti al "Fondo elettrici" costituito presso l'INPDAP, nel quale era confluita la CPDEL, Cassa Previdenza dei dipendenti degli Enti locali, in tale modo non optando per la confluenza dei contributi nel FLPD (Fondo Pensione dei lavoratori dipendenti): ne conseguiva che la società opponente avesse continuato a versare.

Pertanto, come già ASM, anche ASMEA versava all'INPDAP i contributi a fini pensionistici e quelli dovuti alla gestione prestazioni temporanee lavoratori

dipendenti, compresi i contributi di maternità e cuaf, questi ultimi nella misura ridotta, prevista dall'art. 41 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, nella misura rispettivamente di 0,57 punti percentuali e di 3,72 punti percentuali, con effetto dal 1° gennaio 2000, applicando la riduzione a partire dalla denuncia contributiva di gennaio 2002; e versando in tale modo per il periodo da gennaio a giugno 2002, i cuaf nella misura ridotta del 2,48% (applicando una riduzione del 3,72% rispetto al 6,20% dovuto) e, per il periodo da gennaio 2002 ad aprile 2005, la contribuzione per maternità nella misura dello 0,24% (applicando una riduzione del 0,57% rispetto al 0,81 % dovuto).

Nel costituirsi l'Istituto convenuto ha precisato preliminarmente che gli importi addebitati con le note di rettifica, a seguito delle quali è stato iscritto il credito per cui vi è controversia, sono già stati compensati con i crediti di ASMEA, emersi in sede di controllo delle denunce contributive, per complessivi €. 502,00.

La lettura della disciplina di riferimento, operata dalla difesa della società ricorrente non può essere condivisa. Argomento di particolare controversia è quello della conformità alla disciplina legale (l'art. 3, co. 23° della legge 8 agosto 1995 n. 335) delle disposizioni attuative con le quali era regolato l'aumento, a partire dal 1° gennaio 1996 dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS fino al 32% e la contestuale riduzione delle aliquote dovute alla gestione prestazioni temporanee. Il decreto ministeriale 21 febbraio 1996, nel disporre l'aumento dell'aliquota per il FPLD in misura pari al 4,43% (tale da elevare l'aliquota del detto fondo dal 27,57% al 32%), prevedeva la contestuale riduzione delle aliquote per le gestioni temporanee in pari misura, escludendo però esplicitamente da tale riduzione le categorie di dipendenti iscritti a regimi pensionistici diversi dal FPLD. Ritiene il giudice la disposizione attuativa sia coerente con le premesse e con i limiti della delega legislativa.

L'art. 3, co. 23° della legge n. 335 del 1995 nel prevedere l'aumento dell'aliquota destinata al finanziamento del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti gestito dall'INPS, aveva disposto *“la contestuale riduzione delle aliquote contributive di finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989 n. 89”*.

La ragione di tale perfetta corrispondenza era, evidentemente, quella di mantenere inalterato il carico contributivo. In attuazione di tale finalità era

intervenuto il citato decreto che all'art. 1, aveva previsto l'elevazione dell'aliquota di contribuzione al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (comma 1°), riducendo l'aliquota per le prestazioni temporanee (comma 5°). L'art. 2 aveva poi previsto che tali riduzioni contributive non fossero estese alle categorie iscritte a regimi pensionistici obbligatori diversi dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Sul punto va osservato che la norma del 1995 vincola il perseguimento dell'obiettivo dell'invarianza del carico contributivo, di cui sopra, esclusivamente alla gestione del FPLD: ciò si evince dallo stesso contenuto letterale della prima parte del periodo del comma 23° che prevede l'aumento dell'*“aliquota contributiva a favore del Fondo pensioni lavoratori”*; si tratta, quindi di intervento che ha ragione di essere in quanto ridistribuisca l'inalterato carico contributivo complessivo in favore del fondo pensionistico. L'estensione di tale meccanismo, al di fuori del meccanismo compensativo in parola non ha ragione di essere rispetto all'evidente scopo del legislatore del 1995, (è noto che la cosiddetta riforma pensionistica ha la finalità di assicurare le risorse finanziarie perché il sistema pensionistico possa fare fronte nel tempo all'erogazione del trattamento pensionistico rispetto alla vasta platea di beneficiari).

Come sottolineato dalla difesa dell'Istituto, riprendendo il precedente giurisprudenziale nell'atto di costituzione citato (sentenza Corte d'Appello di Brescia n. 332 del 2007(1)), il richiamo all'art. 6, co. 1° del d.l. 28 marzo 1996 n. 166, più volte reiterato, e convertito con legge 28 febbraio 1997 n. 30, secondo cui *“nei casi in cui, per effetto del decreto ministeriale attuativo dell'art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, conseguano aumenti contributivi effettivi a carico dei datori di lavoro, i predetti aumenti sono applicati mediante un incremento di 0,50 punti percentuali ogni due anni con inizio al 10 gennaio 1997”*, citato dall'opponente per sostenere che la ragione fondante della disciplina era quella dell'invarianza del costo del lavoro, offre spunti per l'argomento di segno opposto, dal momento che è prevista solamente una dilazione nell'imposizione degli aumenti contributivi previsti dal decreto ministeriale, con ciò presupponendo la sussistenza di un maggior onere contributivo a carico del datore di lavoro.

D'altra parte ha buon gioco la difesa dell'Istituto nell'evidenziare che l'art. 1, co. 238° della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha previsto l'elevazione dell'aliquota pensionistica applicabile agli iscritti all'INPDAP senza prevedere il

meccanismo di riduzione. Non si ravvisa, pertanto, alcun trattamento disomogeneo tra le diverse categorie di lavoratori e le rispettive gestioni previdenziali tale da giustificare il dubbio di legittimità costituzionale come, invece, prospettato dalla difesa della società.

Coerente con tale assetto del sistema pensionistico è pure l'art. 41 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 che nel regolare la soppressione dal gennaio 2000 del Fondo di previdenza per i dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e la confluenza degli iscritti nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ha anche previsto: *“Con la stessa decorrenza, in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni economiche di maternità, ove dovuto”*. Si tratta, evidentemente di una disposizione che interessa quei lavoratori già iscritti al fondo speciale elettrici confluiti nel FPLD, con conseguente rideterminazione degli obblighi contributivi, prevedendo, al secondo comma, che per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle modifiche di cui al comma 1, con riferimento al fondo di previdenza elettrici, è stabilito un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro che include il minor onere contributivo corrispondente alle riduzioni di cui allo stesso comma 1.

Con l'art. 68 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, di interpretazione autentica della superiore disposizione è stato previsto: *“il comma 3 dell'art. 41 della L. 488/1999 si interpreta nel senso che ciascuna rata annuale del contributo straordinario va ripartita tra i datori di lavoro i quali, alla fine del mese antecedente la scadenza del pagamento delle rate medesime, abbiano in servizio lavoratori che risultavano già iscritti al 31 dicembre 1996 ai Fondi speciali soppressi, in misura proporzionale al numero dei lavoratori stessi, ponderato con le relative anzianità contributive medie risultanti a detta data”*.

Neppure il richiamo all'art. 78, co. 2° del d.l.vo 23 marzo 2001, n. 151, (il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) appare decisivo per sostenere la tesi contraria, dovendo essere letto in relazione con l'art. 79 del medesimo d.l.vo n. 151/2001, relativo alla misura del contributo maternità in attuazione della riduzione degli

oneri di cui all'articolo 78, norma che ripropone la previsione dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1971 n. 1024, prevedendo in via generale l'aliquota di finanziamento della contribuzione di maternità per i vari settori, tenuto conto della riduzione già precedentemente operata per effetto del decreto interministeriale sopra citato. La disciplina non intacca quella speciale dell'art. 3, co. 23°, della legge n. 335, lasciando impregiudicata la possibilità di regolare mediante decreto interministeriale la misura della contribuzione.

Quanto alla riduzione dell'aliquota cuaf nella misura del 0,80% ai sensi dell'art. 120 della legge n. 388 del 2000, si tratta di previsione che l'Istituto riconosce ed ha applicato.

Non ha pregio, infine, l'ulteriore richiamo svolto dalla difesa della società con la memoria conclusiva del 13 febbraio 2009: l'art. 20, co. 2°, lett. a) d.l. 2 giugno 2008 n. 112 (l. conv. 6 agosto 2008 n. 133) si limita ad estendere il solo obbligo contributivo per maternità alle *“imprese dello Stato degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto”*, appare, quindi, un'ingiustificata forzatura sul piano logico, quella operata dalla difesa della società ricorrente, nel volere munire la norma di portata espansiva fino ad attribuire al legislatore la volontà di non avere mai previsto prima l'obbligo contributivo in parola: invero si tratta di norma che ha esteso in via generalizzata l'obbligo contributivo (ma solo quello, congiuntamente all'obbligo contributivo per malattia per gli operai) senza intaccare il previgente sistema. In sostanza la norma del 2008 si legge coerentemente con le disposizioni previgenti senza che possa dirsi esclusa per tale motivo la sussistenza dell'obbligo contributivo nei termini più sopra descritti per cuaf e maternità, per la verità, in tale modo, per la prima volta totalmente esclusa per quanto riguarda la posizione della ricorrente (essendosi fino ad ora discusso esclusivamente sulla misura e non sulla debenza o meno).

In difetto di specifici rilievi, a fronte della documentazione dei conteggi posti a fondamento della pretesa delle somme aggiuntive, si deve ritenere correttamente liquidato il loro importo. Ciò vale anche per quanto riguarda le sanzioni civili o rispetto delle norme di legge dettate in materia di calcolo delle stesse dall'art. 116, comma 8, lett. a) della legge n. 388 del 2000. L'art. 116, co. 10° della legge cit. prevede sul presupposto dell'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, che l'ente impositore fissi criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al

comma 8 fino alla misura degli interessi legali, con meccanismo di riduzione delle sanzioni operante attraverso un apposito procedimento amministrativo, per il quale non risulta essere stata presentata istanza.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo della sentenza.

*(Omissis)*

---

(1) V. in q. Riv., 2007, p. 980